

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**Servizi Della Protezione Civile
Divisione Protezione Civile**

(Chiarimento)

N.ro 1697/028/S(55) di prot.

Roma, 23 luglio 1993

OGGETTO: Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature mobili (art. 102/185).¹

Con la nota in riferimento codesta Associazione ha chiesto di conoscere il parere da questa Direzione Generale in merito alla questione che, sulla materia indicata in oggetto, la vede opposta ai Comandi Provinciali VV.F. di alcune province.

Al riguardo si rassegnano le seguenti considerazioni.

Com'è noto, l'art. 102 del D.P.R. 185/64, prevede il rilascio del nulla osta del Prefetto per l'impiego, nell'ambito della provincia, di sorgenti radioattive di apparati radiologici per uso industriale².

In materia, le circolari n. 104 del 13.10.1972 e n. 52 del 27.7.1969 emanate dal Ministero dell'Interno, dispongono che il Prefetto acquisisca al riguardo anche il parere dei Comandanti Provinciali VV.F., per evitare difformità nella applicazione del sopraccitato art. 102 e delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 27.9.1967, in seguito sostituito dal D.M. 16.2.1982, concernenti i controlli ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività in argomento.

Il parere in parola, peraltro non richiesto direttamente dalle aziende né disciplinato da apposita disposizione di legge, è difficilmente configurabile quale servizio a pagamento, ai sensi della legge 26.7.1965, n. 966.

Ad avviso dello scrivente, infatti, non sembra che lo stesso abbia natura diversa da un parere tecnico, reso all'interno della stessa Amministrazione al fine di permettere l'inserimento nel provvedimento prefettizio di tutte le eventuali prescrizioni atte a tutelare la pubblica incolumità.

Inoltre si ritiene di dover sottolineare che se per l'impiego di apparecchiature fisse il soggetto tenuto, ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 185/1964, all'acquisizione del nulla osta prefettizio, coincide con quello destinatario del C.P.I., tale situazione non si verifica nel caso di impiego di apparecchiature mobili.

Pertanto, nel caso specifico di apparecchi mobili, la ditta che deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 102, è obbligata ad acquisire il N.O. prefettizio, mentre si ritiene che debba essere tenuto alla richiesta del Certificato Prevenzione Incendi, il titolare dell'attività laddove sia previsto l'impiego anche saltuario delle stesse.

¹ La norma di riferimento è adesso il D. L.gs. 230/95 che ha sostituito il D.P.R.185/64. N.d.R.

² Attualmente il D. L.gs. 230/95 prevede che chi gestisce un deposito di sorgenti radioattive debba ottenere soltanto il N.O. da parte della Prefettura (ora Ufficio Territoriale di Governo) della sede operativa primaria, mentre per lavori fuori da tale provincia basta una comunicazione preventiva agli organi di vigilanza territorialmente competenti. N.d.R.